



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 290 del 13 aprile 2021

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**BUSCHINI – LEONORI – MARCELLI – BONAFONI – CIANI
CAPRICCIOLI – OGNIBENE – TIDEI - CACCIATORE**

***ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE “TRASPARENZA
DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE “TRASPARENZA DELL’AM-
MINISTRAZIONE REGIONALE”

di iniziativa dei consiglieri

Mauro Buschini

Marta Leonori

Loreto Marcelli

Marta Bonafoni

Paolo Ciani

Alessandro Capriccioli

Daniele Ognibene

Marietta Tidei

Marco Cacciatore



Art. 1

(Istituzione della commissione speciale “Trasparenza dell'amministrazione regionale”)

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto, è istituita la commissione speciale “Trasparenza dell'amministrazione regionale”, di seguito denominata commissione.

2. L'attività della commissione è volta, ad approfondire, anche attraverso l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti, il tema della pubblicità e della trasparenza dell'attività amministrativa regionale.

In particolare, la commissione verifica che l'azione amministrativa sia improntata al rispetto:

a) delle prerogative dei consiglieri con particolare riferimento al diritto di ottenere le informazioni, le notizie e i documenti utili all'espletamento del mandato da parte degli uffici regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti;

b) degli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali;

c) della trasparenza delle procedure amministrative selettive a rilevanza esterna, quali bandi di gara, di concorso e avvisi relativi all'erogazione di risorse pubbliche.

3. Nello svolgimento della propria attività, la commissione ha accesso a tutti gli atti utili all'esercizio delle proprie competenze e può svolgere audizioni e indagini conoscitive secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei lavori del Consiglio.



Art. 2

(Composizione e funzionamento della commissione)

1. La commissione è composta da dieci consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, lettera a), e all'articolo 15, commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei lavori del Consiglio. La commissione è presieduta da un consigliere dell'opposizione.
2. Per l'espletamento dei compiti assegnati, la commissione si avvale della struttura di diretta collaborazione prevista per i presidenti delle commissioni permanenti e speciali, composta esclusivamente da personale regionale nella misura massima di cinque unità, di cui non più di due appartenenti alla categoria D. Al personale di cui al periodo precedente compete il trattamento economico previsto dall'articolo 9 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3.
3. La commissione produce relazioni periodiche sulle attività svolte e su specifici temi oggetto di indagine entro 6 mesi dall'inizio dell'indagine, proponendo eventuali proposte operative di azioni amministrative o legislative.
4. La commissione ha sede presso il Consiglio regionale e dura in carica fino alla fine della legislatura.
5. I componenti della Commissione, i dirigenti, i funzionari ed il personale addetti all'attività della commissione ed ogni altra persona che collabora con la commissione stessa è tenuto all'osservanza delle norme in materia di riservatezza dei dati e tutela della privacy.
6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni relative all'organizzazione e alle modalità di funzionamento delle commissioni consiliari stabilite dal Regolamento dei lavori del Consiglio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

ML



Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



RELAZIONE

La presente proposta di legge prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto regionale, di una commissione speciale denominata "Trasparenza dell'amministrazione regionale" incaricata di verificare, anche attraverso audizioni e indagini conoscitive, che l'azione amministrativa sia improntata al rispetto:

- a) delle prerogative dei consiglieri con particolare riferimento al diritto di ottenere le informazioni, le notizie e i documenti utili all'espletamento del mandato da parte degli uffici regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti;
- b) degli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali;
- c) della trasparenza delle procedure amministrative selettive, quali bandi di gara, di concorso e avvisi relativi all'erogazione di risorse pubbliche.

La commissione, composta da dieci membri, dovrà essere nominata dal Presidente del consiglio regionale in modo che nella stessa sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente tra i gruppi consiliari nel Consiglio. La presidenza della commissione è riservata ad una rappresentante dell'opposizione.

La commissione avrà durata pari a quella dell'attuale legislatura e dovrà produrre relazioni periodiche sulle attività svolte e su specifici temi oggetto di indagine entro 6 mesi dall'inizio dell'indagine, proponendo eventuali proposte operative di azioni amministrative o legislative.